

(N. 1687)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1951

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, venne riconosciuto ai dipendenti delle aziende private, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, il diritto alla conservazione del posto ed il riconoscimento come anzianità di servizio del periodo passato alle armi.

Precedentemente, la chiamata di leva risolveva il contratto di lavoro mentre il solo richiamo dava diritto alla conservazione del posto ed alla decorrenza dell'anzianità.

Per effetto di tale decreto hanno fruito del suddetto beneficio soltanto i militari della classe 1924 e meno anziane (quelle cioè che non hanno preso parte alla guerra 1940-45 in quanto chiamate alle armi dal 1946 in poi) mentre nulla è stato riconosciuto a coloro che, nati nel 1917 o successivamente, chiamati alle armi e trattenuti, per il sopraggiungere della guerra, per cinque, sei ed anche otto anni, non potettero rioccupare dopo la ferma ordinaria il loro posto e, quindi, non potettero successivamente considerarsi richiamati a tutti gli effetti, per tutta la durata della guerra.

Per i militari delle classi dal 1917 al 1923, licenziati al momento della chiamata di leva, il rapporto di lavoro ricominciò (subordinatamente al volere del datore di lavoro e non in virtù di disposizione legislativa) dopo una interruzione di sei, sette ed anche otto anni spesi al servizio della Patria. Pertanto, se essi iniziarono a prestare la loro opera alle dipendenze di un'impresa in età premilitare (ad esempio 18 anni), al raggiungimento del limite di età per il trattamento di quiescenza si vedranno computata un'anzianità di ottomove anni inferiore a quella dei più giovani elementi, delle classi dal 1924 e seguenti.

Credo utile qualche esemplificazione:

a) il giovane del 1924 che venne assunto a 17 anni da un'azienda (cioè nel 1941, in piena guerra), che adempì agli obblighi di leva dal 1946 al 1947, percepisce oggi una paga relativa ad una anzianità di anni nove (dal 1941 al 1950) — e l'anzianità aumenta notevolmente i minimi di categoria — ed il trattamento di fine lavoro sarà sempre relativo ad un'anzianità decorrente dal suo 17° anno di età;

b) il giovane del 1917 che egualmente venne assunto da tale Azienda all'età di 17 anni (e cioè, in questo caso, nel 1934); che venne licenziato nel 1938 per adempiere agli obblighi di leva e che dal servizio militare ritornò nel 1945, se non addirittura, dopo, con i vari rimpatri, e potette, quindi, solo in detto anno ritornare a lavorare presso l'azienda, viene a percepire oggi una paga che è calcolata in base a questa sua recente anzianità di appena 5 anni (1945-1950) ed il trattamento di fine lavoro sarà comunque relativo ad un'anzianità decorrente solo dal suo 28° anno di età, sebbene abbia servito la stessa azienda dall'età di 17 anni.

Nè può valere la considerazione che all'atto della chiamata alle armi, in servizio di leva, il giovane abbia ricevuto l'indennità di licenziamento, giacchè questa non può compensare giuridicamente la mancata anzianità.

Bisogna inoltre tener conto che, di recente, il Parlamento ha approvata una legge che sancisce il diritto a rioccupare il posto di lavoro al rientro dal servizio militare di leva, conservando l'anzianità ai fini del rapporto di lavoro.

Balza evidente il contrasto con i giovani delle classi più anziane esclusi dal beneficio pur avendo una maggiore anzianità.

ONOREVOLI SENATORI,

Poichè conviene evitare sperequazioni, specie a danno di chi ha servito la Patria in un periodo fra i più drammatici della storia nazionale, credo che l'estensione dei benefici del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, a tutti coloro che, al 10 giugno 1940, si trovavano in servizio militare sia un atto di giustizia riparatrice.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, si applica a tutti i lavoratori delle classi di leva dal 1917 al 1923 inclusa per perequare il trattamento con i lavoratori delle classi 1924 e successive ai fini dell'anzianità di servizio nelle aziende private.